

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 22/06/2017) 21/09/2017, n. 43491****OMICIDIO, INFANTICIDIO****PRESCRIZIONE PENALE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Presidente -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile D.L.A. nato il (OMISSIS);

dalla parte civile L.S.G. nato il (OMISSIS);

dalla parte civile L.S.M. nato il (OMISSIS);

dalla parte civile L.S.A. nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

B.F. nato il (OMISSIS);

N.M. nato il (OMISSIS)SINA;

nel procedimento a carico di questi ultimi;

avverso la sentenza del 22/04/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente DOVERE SALVATORE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il Procuratore Generale CARDIA DELIA conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato prescritto per intervenuta prescrizione, con trasmissione degli atti al giudice civile.

Udito il difensore.

E' presente l'avvocato ARENA SAVERIO ANTONIO del foro di MESSINA difensore di D.L.A., L.S.G., L.S.M. e L.S.A..

L'avvocato ARENA, insiste per l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili ed il rigetto di quello degli imputati.

Deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato AUTRU RYOLO TOMMASO del foro di MESSINA in sostituzione dell'avv. FALBO MARIA del foro di MESSINA difensore dell'imputato ricorrente B.F. ed in proprio come difensore dell'imputato ricorrente N.M..

L'avvocato AUTRU RYOLO insiste per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati ed il rigetto di quello delle parti civili, in subordine si associa alle richieste del Procuratore Generale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

## Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con la quale S.S.S., B.F. e N.M. erano stati giudicati responsabile del decesso di L.S.O., avvenuta a seguito delle lesioni riportate per lo schiacciamento subito ad opera di un cancello metallico che si era staccato dal suo pilastro di sostegno.

Il giudice di secondo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello S., per essere estinto il reato a seguito della morte dell'imputato; ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, determinando nel 40% il concorso di colpa della vittima.

2. La vicenda che occupa può essere esposta, sulla scorta di quanto ritenuto concordemente dai giudici di merito, nel modo che segue.

Il (OMISSIS), il L.S., custode del condominio "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS), rimase schiacciato dall'anta destra del cancello che delimitava il terreno attiguo, bene in proprietà della (OMISSIS), dichiarata fallita il 16.7.1979 e oggetto di aggiudicazione a B.F. e N.M. in seguito a vendita immobiliare eseguita in sede fallimentare il (OMISSIS).

Secondo gli accertamenti condotti nel primo e nel secondo grado, le condizioni del cancello erano fortemente degradate; il pessimo stato di conservazione veniva fatto risalire almeno al 1983, in forza di una perizia eseguita al tempo dall'ing.I.. Veniva però accertato che, in attesa del decreto di trasferimento del bene (che seguiva il 25.5.2009), tra il febbraio ed il marzo 2009 gli aggiudicatari avevano avviato lavori di pulitura e di sistemazione dell'area, con transito all'interno di mezzi meccanici.

Ad avviso del Tribunale le operazioni condotte per conto del N. e del B. dallo S., con l'utilizzo di un bobcat, avevano ulteriormente compromesso la struttura del cancello e reso il medesimo ancor più instabile. Dal canto suo, la Corte di Appello si è soffermata, in particolare, sul tema della riconducibilità a l.B. ed al N. di un obbligo di gestione dell'area, con correlato obbligo di protezione dei terzi, rinvenendolo in derivazione del concreto esercizio dei poteri del possessore; e pertanto ha ritenuto che gli stessi avrebbero dovuto apprezzare le condizioni di vetustà del cancello e "curarsi del problema". Inoltre, per la corte territoriale essi avevano incrementato i rischi connessi allo stato del cancello, avendo lo S. sottoposto il medesimo a nuove ed anomale sollecitazioni.

La Corte di Appello ha anche ritenuto che il comportamento del L.S. fosse stato connotato da colpa, ed ha quantificato nel 40% il concorso dato dal medesimo alla realizzazione del tragico evento.

3. Avverso tale decisione ricorrono per la cassazione della sentenza le parti civili D.L.A., L.S.G., L.S.M. e L.S.A., con atto sottoscritto dal comune difensore avv. Saverio Antonio Arena.

Deducono il vizio della motivazione a riguardo della sussistenza e della misura del concorso di colpa di L.S.O. nella causazione dell'evento. Lamentano che l'affermazione del concorso della vittima contrasta

con gli elementi emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, dalla quale non è mai risultato che il L.S. fece manovre sul cancello caduto; e che non è stata in alcun modo motivata la determinazione del concorso nel 40%, sicchè essa risulta arbitraria.

3.1. Con memoria difensiva pervenuta il 19.6.2017 le ricorrenti parti civili argomentano in ordine alla inammissibilità dei ricorsi degli imputati, in specie con riferimento alla denuncia di violazione del principio di correlazione.

4. Ricorre per cassazione N.M., a mezzo del difensore avv. Autru Ryolo Laura.

4.1. Con un primo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., perchè la Corte di Appello ha affermato la responsabilità dell'imputato per aver tenuto una condotta omissiva che non risulta descritta nel capo di imputazione, nel quale si menziona unicamente una condotta commissiva, consistita "nell'accedere al predetto terreno in un periodo antecedente al decreto di trasferimento del suddetto terreno... e nel dare incarico allo S. di entrare con mezzo pesante (bobcat) per ripulire il predetto terreno...". Al N. non si è mai contestata una colpa generica e neppure la titolarità di una specifica posizione di garanzia o l'obbligo giuridico di provvedere alla manutenzione del cancello. Inoltre, si è passati dalla contestazione di condotte autonome al ritenere la responsabilità per una cooperazione colposa con altri imputati.

Rispetto a tali innovazioni l'imputato, che aveva scelto il rito abbreviato sulla base di quanto gli era stato contestato, non ha potuto svolgere alcuna difesa.

Anche i quesiti posti dalla Corte di Appello al perito dimostrano che non ci si era mai discostati dall'iniziale contestazione.

4.2. Con un secondo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

4.3. Con un terzo motivo si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova. Si assume che la sentenza contiene affermazioni che sono in contrasto con i dati processuali, oltre che con altre affermazioni della pronuncia medesima. Il giudizio di una presa di possesso dell'area è in contrasto con quanto sostenuto a proposito della impossibilità di ricostruire l'entità degli ingressi sul terreno e la presenza in loco del N.. Non è dato comprendere, poi, come dalla constatazione della vetustà del cancello possa farsi discendere la consapevolezza del N. della sua pericolosità.

Osserva l'esponente che nell'area esistevano canili, animali e depositi di materiali che dimostravano il perdurante possesso del fondo da parte di chi lo aveva illegittimamente occupato sino a quel momento (ovvero i proprietari dell'attiguo condominio (OMISSIS) e lo stesso L.S.).

Contesta, l'esponente, il giudizio reso dalla Corte di Appello in merito alla inidoneità ad interrompere il nesso causale dell'apposizione - disposta dal N. - di spezzoni di ferro al cancello, per impedire l'accesso altrui al fondo, inidoneità ritenuta per la mancanza di un'azione di contrasto al comportamento non remissivo dei vicini condomini.

Asserisce che la ritenuta condotta commissiva non trova conforto negli elementi di prova acquisiti; e che l'assoluzione del curatore fallimentare, custode dell'area e soggetto avente concorrente e preponderante responsabilità, non può che far ritenere l'erroneità della affermazione di responsabilità del N..

4.4. Il quarto motivo attiene alla erronea valutazione della consulenza disposta in grado di appello; l'esponente descrive i passi della decisione che a suo avviso risulterebbero in contraddizione tra loro e censura la contraddittorietà di quella valutazione rispetto a quanto esposto dai periti a proposito della sufficienza della condotta della vittima, nel concorso con le particolari condizioni atmosferiche di quel giorno, a determinare la caduta del cancello.

4.5. In data 9.6.2017 sono stati depositati "Motivi nuovi nell'interesse di N.M." con i quali si ribadiscono

le censure concernenti la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la ritenuta incidenza sulla stabilità del cancello delle manovre eseguite dallo S., la prevedibilità dell'evento, alla luce della mancanza di segnalazioni di una condizione di pericolo per i terzi connessa allo stato del cancello, la ritenuta persistenza della posizione di garanzia pur dopo l'ultimazione dei lavori di pulitura del fondo.

5. Ricorre per cassazione B.F., per mezzo dell'avv. Maria Falbo.

5.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 111 Cost., art. 6 Cedu, artt. 521 e 522 c.p.p., poichè mentre con l'imputazione originaria si ascrivevano all'imputato autonome condotte, è stata solo la sentenza di primo grado ad attribuire all'imputato una cooperazione colposa; il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale aveva poi attribuito all'imputato una condotta omissiva impropria (non aver provveduto alla manutenzione del cancello, essendosi comportato come proprietario del fondo) operando una radicale modifica della contestazione.

Osserva l'esponente che l'imputato si era determinato al rito abbreviato perchè -contestata la condotta commissiva - la c.t.u. dell'ing. M. aveva escluso ogni rapporto di causalità tra quella condotta e l'evento.

5.2. Il secondo motivo proposto dal ricorrente attiene al vizio della motivazione, che egli rinviene nella assoluta carenza di motivazione a riguardo delle doglianze mosse ai numeri 3, 4 e 5 dell'appello.

Si trattava, rammenta l'esponente, della nullità delle dichiarazioni assunte ex art. 391 - bis c.p.p., della nullità della sentenza per violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., della nullità della perizia del P.M. e dell'esame autoptico.

Inoltre la Corte di Appello non avrebbe esplicitato i criteri che l'hanno condotta a ritenere l'attendibilità dei condomini testimoni nel processo e di L.S.M..

5.3. Con un terzo motivo si censura il vizio della motivazione a riguardo della prova a discarico rappresentata con la memoria depositata all'udienza del 10.7.2015. Ci si riferisce ai risultati della consulenza tecnica in ordine alle indagini esperite per l'accertamento delle condizioni atmosferiche del (OMISSIS) sul luogo del sinistro.

5.4. Il quarto motivo deduce il "vizio per travisamento e/o imprecisa ricostruzione del contenuto della perizia collegiale", osservando che nella sentenza si asserisce che ai periti era stato richiesto di esprimersi a riguardo della possibilità che il tipo di mezzo e le operazioni svolte potessero aver avuto incidenza sulla stabilità del cancello. Asserisce l'esponente che un simile quesito non era mai stato rivolto ai periti.

5.5. Il quinto motivo denuncia il travisamento del fatto, perchè la Corte di Appello ha affermato la responsabilità dell'imputato pur nella persistente incertezza in ordine all'entità degli ingressi realizzati nell'aprire e chiudere il cancello: non vi è prova che lo S. abbia aggravato le condizioni del cancello e vi è prova che i difetti risalivano ad epoca antecedente al 23.1.2008, epoca in cui venne formata la documentazione fotografica dell'ing. IL.

5.6. Il sesto motivo denuncia vizio della motivazione in relazione all'asserita titolarità di una posizione di garanzia, contestando che dalle prove siano emerse le condizioni di pericolosità del cancello ed atti dell'imputato espressivi di una realizzata signoria di fatto sul fondo. Lo S. ha negato di conoscere il B., i condomini non hanno mai parlato di una presenza di questi sull'area, sul fondo persistevano beni in proprietà dei vicini condomini; in atti erano stata versata documentazione dalla quale risulta che a tutt'oggi l'imputato non è possessore del fondo.

Asserisce l'esponente che l'apposizione degli spezzoni di ferro sta a dimostrare la messa in sicurezza del cancello, e che per aprire questo si dovette effettuare un'effrazione. Aggiunge che si è posto in capo al B. l'obbligo di segnalare le condizioni del cancello a soggetti - il curatore fallimentare, il legale di p.c. ed i condomini - che erano già a conoscenza della situazione di pericolo. Ad avviso

dell'esponente, la segnalazione non avrebbe sortito effetto, stante la risalente inerzia dei destinatari della medesima.

Sostiene che se la corte distrettuale avesse esaminato la documentazione prodotta dalla difesa avrebbe concluso per la riconducibilità della caduta del cancello alla combinazione della condotta della vittima e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno del sinistro.

5.7. Infine si censura l'assenza di motivazione sul punto della conferma della misura della pena inflitta dal primo giudice pur dopo la affermazione di un concorso della vittima.

5.8. Con memoria recante la data del 5.6.2017, corredata della sentenza emessa dal Tribunale di Messina emessa nei confronti del coindagato Mo.Ro., il ricorrente ribadisce le censure concernenti la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la non incidenza delle manovre dell'escavatore sulle condizioni di stabilità del cancello, l'imprevedibilità dell'accesso ad un fondo chiuso con un cancello serrato da spezzoni di ferro e in ordine al quale era stata fatta ai vicini condomini una diffida all'accesso.

6. Con nota depositata il 19.6.2017 il difensore delle parti civili ricorrenti ha replicato a quanto esposto nelle memorie degli imputati, in particolare confutando la prospettata sussistenza di una violazione dell'art. 521 c.p.p..

## **Motivi della decisione**

7. I ricorsi delle parti civili sono inammissibili, siccome manifestamente infondato il motivo che lo sostiene.

7.1. Non risponde al vero che la Corte di Appello abbia affermato l'esistenza di un concorrente contributo della vittima del reato senza alcuna evidenziazione delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che questa avesse avuto un comportamento imprudente, imperito o negligente.

Un'attenta lettura della motivazione impugnata lascia emergere che se da un verso, nonostante fosse stato richiesto al perito di ricostruire la manovra presumibilmente posta in essere dalla vittima in occasione della caduta del cancello, la corte distrettuale ha dovuto registrare l'impossibilità "di ricostruire i termini della manovra posta in essere dal L.S.", per altro verso ciò non sta ad indicare che è stato escluso che la vittima avesse operato sul cancello, perchè in forza del medesimo accertamento tecnico la Corte territoriale ha rimarcato che era da escludersi che fossero state sufficienti le raffiche di vento a "far cadere il cancello che non fosse in movimento e in punti di scarso o nessun ancoraggio". In queste frasi risulta descritto il congiunto operare della vittima, del vento e delle condizioni del cancello.

Una conferma ulteriore viene da quanto scritto dalla Corte di Appello a pg. 8, ovvero che il concorso di colpa della vittima era costituito dal fatto che "il L.S. scriteriatamente si avventurava a muovere le ante del cancello da solo (normalmente per la pesantezza richiedendosi l'apporto di più persone) in una giornata con eventi atmosferici eccezionali avversi".

In definitiva, la corte distrettuale ha evidenziato l'impossibilità di giungere ad una puntuale definizione della manovra eseguita dal L.S. ma ha anche chiaramente affermato che una manovra sul cancello venne da questi eseguita; e che tale manovra non fu influente ai fini della caduta del cancello, chè le sole raffiche di vento o le sole condizioni di usura del manufatto non sarebbero state in grado di provocare il disancoraggio. Siffatta motivazione appare coerente ai dati processuali esposti; mentre la doglianza avanzata dai ricorrenti, di una carenza di riscontri probatori del giudizio della corte territoriale, non ha trovato alcuna specificazione, rimanendo quindi generica asserzione.

Per ciò che concerne la motivazione sull'entità del concorso, giova rammentare che per la giurisprudenza di questa Corte le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono

apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012 - dep. 29/01/2013, Fatarella, Rv. 255099). Per quanto si è sopra esposto deve ritenersi che siffatta valutazione sia stata compiuta e coerentemente espressa.

7.2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuna, della somma di duemila Euro alla cassa delle ammende.

8. Il reato per il quale si procede risulta estinto per essere interamente decorso il termine massimo di prescrizione. L'addebito non contempla alcuna delle ipotesi per le quali, secondo la previsione dell'art. 157 c.p., comma 6, i termini indicati dai commi precedenti del medesimo articolo sono raddoppiati (art. 589 c.p., commi 2 e 3). Pertanto, rammentato che il reato è stato consumato il (OMISSIS) e che il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, al quale nella specie va aggiunto un ulteriore periodo, pari a centotre giorni, in relazione alla sospensione del termine verificatasi in corso di giudizio, la prescrizione è maturata con lo spirare del 10.2.2017.

Non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità dei condannati, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e, per altro aspetto, non risultando cause di inammissibilità dei ricorsi, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.

9. Come noto, in tema di declaratoria di estinzione del reato l'art. 578 c.p.p., prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284 del 25/11/2009, Mosca, Rv. 245876).

9.1. Orbene, i ricorsi degli imputati possono essere trattati unitariamente, giacchè articolano censure sovente coincidenti.

9.2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi ed il secondo del ricorso del N. sono infondati.

La verifica del rispetto dell'obbligo di correlazione tra contestazione e sentenza deve prendere le mosse dalle regole scandite da una costante giurisprudenza di legittimità.

In essa è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscono contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio può citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 - dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).

Nella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione delle indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa - in specie omissiva e massimamente se commissiva mediante omissione - può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo

e viceversa. Mentre nei reati dolosi - in specie commissivi la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattane dalla fattispecie incriminatrice (reati di pura condotta) o per la sua valenza eziologica (reati di evento), nei reati omissivi impropri colposi la condotta tipica può essere individuata solo a patto di identificare la norma dalla quale scaturisce l'obbligo di fare e la regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata. Quest'ultima, in particolare, può rinvenirsi in leggi, ordini e discipline (colpa specifica), oppure in regole sociali generalmente osservate o prodotte da giudizi di prevedibilità ed evitabilità (colpa generica).

Com'è evidente, l'una e l'altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l'agente/omittente; tanto che una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare.

Di qui il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013 - dep. 20/12/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902). L'accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza - nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione - un approccio fondato sulla tipologia dell'intervento dispiegato dal giudice (ad esempio, quello che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l'ammissibilità di una dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica).

Si può aggiungere, in questa sede, che la centralità della proiezione teleologica del principio in parola conduce a ritenere che, ai fini della verifica del rispetto da parte del giudice del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma restando l'estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicitare i dati processuali che manifestano la presenza della "narrazione" prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente.

La seconda implicazione è che risulta aspecifico e quindi inammissibile il ricorso che si limiti a segnalare la formale mancanza di coincidenza tra l'imputazione originaria ed il fatto ritenuto in sentenza. Aspecifico, giacché ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), poi, commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 c.p.p.. Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.

Sulla scorta di tali premesse si può giungere all'esame dei motivi.

Si sostiene che la sentenza di secondo grado ha modificato l'originario capo d'imputazione ( N.) o che già la sentenza di primo grado aveva operato tale modifica ( B.); in questo secondo caso, si contesta la motivazione resa dalla Corte di Appello per rigettare l'eccezione.

La contestazione elevata dall'accusa pubblica ascriveva al N. e al B. di aver prodotto, a mezzo dello S. - che su loro ordine aveva fatto accesso al fondo con un mezzo d'opera - un ulteriore indebolimento della stabilità del cancello. Il Giudice dell'udienza preliminare ha condannato i due odierni ricorrenti ritenendo che avessero concorso ad accentuare l'instabilità del cancello con le manovre eseguite dallo

S.; solo in aggiunta ha fatto riferimento anche ad una colpa per la mancata messa in sicurezza del cancello, necessaria e da loro esigibile in ragione della condizione di sostanziale titolarità dell'area.

Pertanto l'originaria impostazione di accusa è stata confermata e ad essa si è aggiunto sin dal primo grado un ulteriore profilo di colpa, di natura omissiva. Sul quale, peraltro, gli imputati si erano difesi, perchè nel corso del processo il tema della posizione di garanzia era emerso già con la richiesta della parte civile di acquisizione di dichiarazioni ex art. 391-bis c.p.p.: con esse si mirava a dimostrare che gli imputati avevano agito uti domini. Ai fini della valutazione della specifica doglianza non importa se si tratti di dichiarazioni utilizzabili o meno (peraltro, almeno i colloqui tra il N. e il difensore di p.c. sono stati ritenuti utilizzabili anche dalla Corte di Appello) perchè interessa se il tema sia stato introdotto e se su esso si sia reso possibile il contraddittorio tra le parti.

Quanto alla sentenza di secondo grado, posto che già in primo grado anche il profilo omissivo era giunto all'attenzione delle parti, si deve senz'altro escludere che la Corte di Appello abbia in modo originario ed indebito posto a carico degli imputati una condotta non ricompresa in quella descritta nell'imputazione o comunque fatta oggetto di attività processuale in contraddittorio.

Trattandosi in ipotesi di una violazione di legge non ha rilievo con quale motivazione la Corte di Appello abbia fornito la corretta soluzione.

Nè ricorre la denunciata discrasia, tra un'affermazione di responsabilità a titolo di cooperazione colposa ed una originaria contestazione che ascrive una causazione indipendente dell'evento. In realtà l'imputazione non menziona nè l'art. 41 nè l'art. 113 c.p. e nella descrizione dell'addebito chiaramente ascrive agli odierni ricorrenti non solo di aver fatto accesso al fondo ma anche di aver dato incarico allo S. di farvi ingresso con un mezzo pesante.

9.2. Il secondo motivo del ricorso del B. non è articolato con linearità. Esaminando per prima la doglianza di una mancanza grafica di motivazione in merito alla dedotta "nullità della sentenza per violazione ex artt. 192 e 546 c.p.p.", va rilevato che manca totalmente l'esplicazione del rilievo e che il solo successivo riferimento all'art. 192 c.p.p. è fatto laddove si lamenta che la Corte di Appello non ha correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria. Il rilievo, quindi, "vira" verso il difetto di motivazione del provvedimento oggetto del ricorso in merito all'attendibilità dei testi avversi all'imputato.

Quanto alla carenza di motivazione in merito alle dichiarazioni assunte ex art. 391 - bis c.p.p., da un canto va rilevato come all'enunciazione del vizio non segua alcuna esplicazione; dall'altro spiegato che la Corte di Appello a pg. 6 e 7 tratta diffusamente l'argomento.

Il rilievo in ordine al vizio di motivazione che si rinverrebbe in punto di valutazione della prova indiziaria muove da una non condivisibile premessa, ovvero che essendo i condomini interessati all'esito del giudizio le loro dichiarazioni non possono essere valutate veritiere. Ma ancor più a monte, poichè nel corpo della sentenza impugnata non vi è alcuna indicazione del contenuto di quelle dichiarazioni (come di quelle di L.S.M.) il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare quale affermazione operata dalla Corte di Appello trova origine in quei contributi ed esplicitare le manifeste contraddizioni che inficiano, a suo avviso, la motivazione sulla prova, diversamente risultando, quella sulla attendibilità del dichiarante, una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 - dep. 19/02/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575).

9.3. Anche il motivo (terzo) del ricorso del B., che lamenta la mancata valutazione dei dati meteo rappresentati nella memoria depositata il 10.7.2015 sottende la richiesta di una valutazione di merito da parte di questa Corte. Richiamando un passo della memoria si afferma che il giorno del sinistro la velocità del vento dette vita ad un eccezionale evento atmosferico e che se tale dato fosse stato correttamente valutato si sarebbe riconosciuto che esso era stato esclusiva causa della caduta del cancello. Risulta palese che in tal modo il motivo consiste in una mera diretta interlocuzione con la prova, non consentita in sede di legittimità. Aggiunge l'esponente che di tale dato (rectius: del



contenuto della memoria) la Corte di Appello ha omesso qualsiasi esame. Ma, al contrario, la Corte di Appello ha rammentato a pg. 5, riportando i passaggi motivazionali essenziali della sentenza di primo grado, che i periti avevano escluso che le raffiche di vento fosse state sufficienti, da sole, a far cadere il cancello. Sicchè, il dato della esistenza sull'area di un particolare fenomeno atmosferico è stato considerato e la sua rilevanza rispetto alla dinamica del sinistro è stata valutata, alla luce dell'apporto recato dai periti. Ne risulta confermato che l'esponente, con il motivo in esame, pretende in realtà una diversa valutazione dei fatti; tanto più che nemmeno argomenta in ordine alle ragioni per le quali le conclusioni del primo giudice, recepite dalla Corte di Appello, sarebbero viziate.

9.4. Il quarto motivo del ricorso del B. è manifestamente infondato. Con esso si lamenta un travisamento della prova invero insussistente. Si afferma che tra i quesiti indirizzati ai periti non ve ne era alcuno che riguardava l'azione del mezzo meccanico condotto dallo S.. Ma è sufficiente leggere il quarto quesito formulato dalla Corte di appello per constatare che si tratta di un'affermazione infondata. La corte distrettuale, infatti, chiese ai periti di accertare se trovasse riscontro la contestazione di aver attraversato (lo S.) il cancello con un bobcat, deformando il binario, e di aver aperto il cancello con la pala del mezzo, provocando la deformazione della porzione superiore del rifascio in ferro dell'anta del cancello poi rovinata sul L.S..

9.5. Il quinto motivo, ancora del B., enuncia un vizio "travisamento del fatto" che è ignorato dal vigente sistema processuale. Il quale, a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, rende non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 - dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099), ammettendo all'inverso il travisamento della prova, che viene inteso come l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168). Esso richiede la precisa indicazione dell'elemento grafico (il significante) oggetto di travisamento. Nel caso che occupa si è palesemente di fronte ad una diversione nel territorio della valutazione della prova. Ed infatti il ricorrente trae dalle risultanze peritali personali conclusioni, laddove avrebbe dovuto dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà rispetto agli atti processuali della motivazione impugnata.

9.6. Il terzo motivo del ricorso del N. ed il sesto motivo del ricorso B., sotto diverse prospettive, investono i capisaldi dell'affermazione di responsabilità indicati dalla Corte di Appello.

Il tema centrale trattato dagli stessi è rappresentato dalla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati; affermazione che si contesta già nelle premesse fattuali.

Poichè non è contestato che il N. ed il B. diedero disposizioni per l'esecuzione di lavori nell'area il tema controverso diviene quello della valutazione di tali comportamenti ai fini della emersione di una posizione di garanzia. Ed infatti, mentre la difesa del N. sostiene che si trattò di lavori preliminari che non potevano rappresentare manifestazione di un potere dispositivo avente ad oggetto l'area, per il B. si rimarca che egli non aveva alcun rapporto con lo S., che non era mai stato presente sul posto, che al più egli diede vita ad una "molestia possessoria", autentici possessori essendo rimasti i condomini vicini, tanto che nell'attualità il B. ancora è destinatario di azioni di rivendica di proprietà del fondo.

L'instaurazione da parte degli imputati della posizione di fatto tipica del possessore è un accertamento di merito che la Corte di Appello ha motivato adeguatamente. In merito alla relazione tra gli odierni ricorrenti ed il fondo la Corte di appello ha affermato che l'inizio di attività che implicavano l'ingresso e l'uscita di mezzi meccanici dal fondo in modo non episodico e tollerati dal possessore effettivo esprimeva l'assunzione del controllo materiale dell'area (in attesa del decreto di trasferimento), manifestata anche dalla rivendicazione, fatta dal B., dei lavori di sistemazione dell'area. Sia pure in un diverso contesto concettuale la Corte di appello rammenta, poi, che nel marzo 2009 gli imputati

avevano provveduto a chiudere il cancello, sia pure in modo precario (con degli spezzoni di ferro). Orbene, la situazione descritta dalla Corte di Appello è stata correttamente qualificata dalla medesima come possesso dell'area da parte degli odierni imputati. Infatti, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato (Sez. 2 civ., n. 7579 del 28/03/2007, Rv. 596053 - 01); mentre l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7757 del 05/04/2011, Rv. 617267 01).

In ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa sussiste in capo al possessore l'obbligo di custodia e manutenzione (Sez. 2 civ., Sentenza n. 5336 del 17/03/2016, Rv. 639407 - 01). Ciò fa del possessore il soggetto titolare di un potere di gestione della fonte del pericolo insita nel o costituita dal bene posseduto, nei limiti connessi alla particolarità della sua posizione; pertanto poteri-doveri di gestione che non potranno estendersi tanto quanto sono estesi quelli del proprietario del bene, ma che ciò non di meno pretendono di essere esercitati, ove ne ricorrano le condizioni, per la tutela dei terzi.

Nel caso che occupa la Corte di Appello non ha ascritto agli imputati di non aver rimosso il cancello - che non sarebbe stato nei loro poteri - ma, piuttosto, di non aver adottato quelle misure che, in loro potere, avrebbero evitato la caduta del medesimo. Questo appare il senso dell'affermazione di pg. 9, secondo la quale, avendo gli imputati assunto il controllo materiale dell'area, avrebbero potuto e dovuto apprezzare le condizioni di vetustà e di pericolosità del cancello, ed assumere iniziative di "cura" del problema. Cosa la Corte di appello abbia inteso con tale espressione è chiarito in un passaggio successivo, nel quale si rimarca che essi non avrebbero dovuto incrementare il pericolo facendo sottoporre il cancello a nuove sollecitazioni e avrebbero dovuto "o segnalare al curatore o menzionare con una formale diffida ai condomini..."tale condizione di pericolo.

9.7. Il quarto motivo del ricorso del N. è infondato. Il ricorrente lamenta che, errando nella interpretazione dei risultati dell'accertamento peritale, la Corte distrettuale non abbia ritenuto la condotta del L.S. da sola sufficiente a produrre l'evento, innestandosi su condizioni di precarietà del cancello non ascrivibile agli imputati e tenuta in presenza di particolari condizioni atmosferiche.

Al riguardo è sufficiente rammentare che non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (ex multis, Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016 - dep. 18/08/2016, Baciù, Rv. 267549). Per quanto concerne gli aspetti commissivi della condotta degli imputati va considerato che la Corte di appello ha ritenuto che, al di là dell'entità degli ingressi nell'area e delle modalità di apertura del cancello mediante mezzi meccanici, gli imputati avevano certamente aperto e chiuso il cancello, accrescendo notevolmente il rischio di caduta, avendo operato ripetute sollecitazioni di strutture già corrose. Per l'aspetto omissivo si è già rilevato quali condotte la corte distrettuale abbia attribuito agli imputati. Ebbene, per entrambi i versanti il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione in alcun modo manifestamente illogica o contraddetta dalle risultanze processuali, che la condotta degli imputati fosse stata causalmente efficiente, sia pure come rileva anche l'affermato concorso di colpa della vittima - in sinergia con ulteriori fattori.

Per ciò che concerne la riconoscibilità delle condizioni di pericolo (alle quali il N. allude parlando di "prevedibilità dell'evento") si tratta di un tipico oggetto dell'accertamento fattuale, non censurabile in sede di legittimità se non per il profilo motivazionale. Al riguardo, il ricorrente non sembra considerare che la Corte di appello ha affermato che "tutte le parti finiscono per il concordare sostanzialmente sul

fatto che le condizioni del cancello per la sua vetustà ed il pessimo stato manutentivo ponessero un rischio prevedibile per la sicurezza di chi ne modificasse la posizione". Affermazione - quella delle visibili condizioni di pericolo - che trova conferma nella descrizione dello stato del manufatto.

9.8. Il motivo, proposto dal B., in ordine al trattamento sanzionatorio risulta superato dal già enunciato annullamento della sentenza senza rinvio agli effetti penali.

10. In conclusione, i ricorsi degli imputati vanno rigettati, agli effetti civili.

### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di B.F. e di N.M., agli effetti civili. Dichiarà inammissibili i ricorsi delle parti civili, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuna della somma di duemila Euro alla cassa delle ammende.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017